

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER
IMMUNOCHEMICA
Lotto 15**

SO.RE.SA S.P.A.

~

ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L.

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER IMMUNOCHEMICA

[LOTTO LI5] CIG n. 51654231E8

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **7** del mese di **Luglio** presso la sede della So.Re.Sa. Spa in Napoli, Centro Direzionale, Isola C1 Torre Saverio da una parte

So.Re.Sa. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Napoli, Centro Direzionale Isola C1 Torre Saverio, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale, Ing. Renato Di Donna, nato ad Avellino il 22/08/1957, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 17 gennaio 2014

E

Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.L., sede legale in Milano alla via Fulvio Testi n. 280, tel. 02/84220300, fax 02/84220390, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero REA 2035767, P.IVA/C.F. 08592930963, in persona del dott. Bonaventura Monaco nato a Torre Annunziata il 20/09/1961, C.F. MNC BVN 61P20 L245L, giusta procura speciale per Notar dott. Fabio Gaspare Pantè di Milano del 17/04/2015, Rep. 17.490, Racc. 9.251

PREMESSO

- a) che la Regione Campania con l'art. 6 comma 15 della L.R. 28/2003, così come modificato dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. 4/2011, successivamente sostituito dall'art. 1 comma 1 sub c) della L.R. 41/2012, ha stabilito che: "la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163".
- b) che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- c) che nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
 - **Amministrazione Contraente o Amministrazione:** le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere anche Universitarie, l'IRCSS Fondazione Pascale operanti nell'ambito del SSR della Regione Campania che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo la fornitura oggetto del Capitolato Tecnico mediante l'emissione dell'Atto di adesione;



- **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
 - **Atto di adesione:** il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
 - **Contratto di Fornitura:** l'insieme delle prescrizioni e delle condizioni disciplinate nella Convenzione e nei suoi allegati (tra cui il Capitolato Tecnico) e nell'Atto di adesione. Costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra l'Amministrazione contraente e il Fornitore;
 - **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - **Lotto:** comprende l'importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire a favore delle Amministrazioni contraenti;
 - **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
- d) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni, né tantomeno la Soresa, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì da origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordini di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- e) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione dell'Atto di adesione; nei predetti Atti di adesione saranno indicati i quantitativi esatti della fornitura richiesta;
- f) che la Soresa, in esecuzione dei compiti assegnati dalla Regione Campania, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la "Fornitura di Sistemi Diagnostici per Immunochimica" attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 6 Lotti ed indetta con **Determinazione n. 50 del 04/06/2013** e successiva rettifica con **determinazione n. 64 del 03/07/2013**;
- g) che con **Determinazione n. 21 del 09/02/2015**, il Fornitore è risultato aggiudicatario del **Lotto n. LI5** della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Soresa e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;
- h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico e relative Appendici, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- i) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;
- j) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Soresa nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Atto di adesione;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.



Art. 1 - Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione:
 - *l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico) e relativi allegati;*
 - *l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore);*
 - *l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore).*

Art. 2 - Disciplina Applicabile e Criterio di Prevalenza

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest'ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata:
 - a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Soresa, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art. 3 - Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a prestare la fornitura di sistemi diagnostici per immunochimica e dei servizi connessi di cui al **lotto LI5** a favore delle Amministrazioni contraenti e della Soresa;



Lotto	Descrizione	Importo complessivo quinquennale
LI5	Analizzatore immunometrico automatico per infettivologia con produttività teorica >= 180 test/ora	€ 8.496.990,10

Descrizione	Nome Commerciale	Codice Prodotto	canone / pezzi / confezioni annue	Prezzo Unitario
Noleggio sistema analitico	Vitros 3600	6802783	26	€ 9.692,00
anti HAV	VITROS ECi ANTI-HAV TOT. 100T	6801461	383	€ 100,00
anti HAV IgM	VITROS ECi ANTI HAV/IgM 100 T.	8450124	380	€ 100,00
HBsAg	HBSAG ES 100 TEST	6802131	3555	€ 100,00
HBsAg conferma	HBsAg ES Confir Kit	6802133	283	€ 32,40
HBsAb	VITROS ECi ANTI-HBs 100 T	1787753	1276	€ 100,00
HbcAb	VITROS ECi ANTI HBC 100 TEST	8496812	912	€ 100,00
HbcAb IgM	VITROS ECi ANTI HBC/IgM 52 T	8577413	539	€ 52,00
HBeAg	VITROS ECi HBeAg 52TEST	8211880	1501	€ 52,00
HBeAb	VITROS ECi ANTI HBe 52 TEST	8864860	1537	€ 52,00
anti HCV	VITROS ECi ANTI HCV 100 T	1318450	3171	€ 140,00
anti HIV 1/2	VITROS ECi ANTI-HIV 1+2 100T	1241850	815	€ 125,00
Calibratore	VITROS ECi ANTI HCV CAL.1x1	1940667	52	€ 0,00
Calibratore	VITROS ECi ANTI-HIV1+2CALIBRAT.	1700863	52	€ 0,00
Calibratore	VITROS ECi ANTI-HBs CALIBR.1x3	1524693	52	€ 0,00
Calibratore	VITROS ECi ANTI HBCCALIBRATORS	1256494	52	€ 0,00
Calibratore	VITROSECIANTIHBcIgM CALIBRATOR	1100387	50	€ 0,00
Calibratore	VITROSECIANTIHAVIgM CALIBRATORS	1372101	50	€ 0,00
Calibratore	VITROS ANTI-HAV TOTAL CALIBRAT	6801462	48	€ 0,00
Calibratore	VITROS ECi HBeAg CALIBRATORS	1914498	52	€ 0,00
Calibratore	VITROS ECi ANTI HBe CALIBRAT.	1523984	52	€ 0,00
Calibratore	HBsAg calibrator ES	6802132	52	€ 0,00
Controllo	VITROS ANTI-HAV IgM CONTROL.	6800835	50	€ 0,00
Controllo	VITROS ANTI-HAV TOTAL CONTROL.	6801463	48	€ 0,00
Controllo	VITROS ECi HBe/ ANTI HBe CONTR.	6800837	104	€ 0,00
Controllo	ACCURUN CONTROLLO POSITIVO MULTIPARAMETRICO 6 X 3,5 ML	A212005	26	€ 495,13

Controllo	CONTROLLO NEGATIVO (18parametri) 6x3,5 ML	A8100005	26	€ 158,00
Controllo	VITROS Eci ANTI-HBs CONTR.3x3	6800389	52	€ 0,00
Controllo	VITROS Eci ANTI HBC/IGM CTR3X2	6800834	52	€ 0,00
Consumabile	VITROS Disposable Tips	6801715	2797	€ 4,50
Consumabile	Universal Wash Reagent	8389793	346	€ 7,02
Consumabile	Signal Reagent Pack	1072693	3069	€ 3,70
Consumabile	High Sample Diluent B Reagent Pack	8321200	635	€ 10,00
Consumabile	Maintenance Pack	1831312	208	€ 16,35
Consumabile	Vitros Vapor Adsorption cartridge	6800100	156	€ 5,07
Consumabile	Contenitore Scarico Versa Tip	6802888	130	€ 5,00
Consumabile	Contenitore Scarico Pozzetti	6802889	130	€ 5,00
Consumabile	Lamp assembly / Reflectometer lamp	j27947	52	€ 4,00
Consumabile	Filter, Fan	j30739	26	€ 4,00
Consumabile	CD di calibrazione	6801876	78	€ 4,00

tutto ciò va prestato nella misura richiesta dalle Amministrazioni contraenti con gli ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del valore indicato nei rispettivi Atti di adesione.

3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, eventualmente prorogato, si esaurisca con gli Atti di adesione il quantitativo di uno o più lotti oggetto della convenzione, il Fornitore, previa richiesta della Soresa, ha l'obbligo di prestare alle medesime condizioni della Convenzione, la fornitura oggetto del/i lotto/i fino a concorrenza di un importo aggiuntivo pari al 20% del valore iniziale del lotto/i.

4. La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica. Inoltre, dovranno essere rispettate le ulteriori pattuizioni contenute nell'Ordinativo di Fornitura, nel Verbale di Consegna purché non in contrasto con le condizioni contenute nei documenti di gara.

5. Le prestazioni da fornire saranno determinate in concreto con quanto specificato dall'Amministrazione contraente nell'Atto di adesione e nei successivi ordini, secondo le modalità e i termini indicati nel Capitolato Tecnico.

Art. 4 - Adesione alla Convenzione

1. Al fine di poter utilizzare la Convenzione le Amministrazioni dovranno trasmettere a Soresa il provvedimento amministrativo di adesione sul quale Soresa, verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti la suddetta adesione, rilascerà apposito nulla osta.

2. Per poter acquistare attraverso la Convenzione ed emettere validi Ordinativi di Fornitura, le Aziende Sanitarie, preventivamente autorizzate da Soresa, devono adottare l'Atto di adesione, a mezzo del quale individuano il numero esatto di prodotti da approvvigionare, designano il Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010, e l'eventuale Direttore dell'esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010.

Il suddetto Atto di adesione dovrà essere trasmesso dalle Amministrazioni al Fornitore (corredato del nulla osta di Soresa di cui sopra) e a Soresa. Trascorsi 10 giorni dalla trasmissione del suddetto atto, si potranno emettere gli ordinativi di fornitura.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, l'Amministrazione dovrà indicare, sul medesimo Atto di adesione, il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione.

Art. 5 - Durata, Ammontare della Convenzione e dei Contratti di Fornitura

1. **La presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di stipula della stessa.** La Convenzione s'intenderà comunque esaurita, anche prima del termine di scadenza, qualora sia stato raggiunto il valore complessivo che ammonta a € **8.496.990,10** come da offerta presentata dal Fornitore.

2. Nel caso in cui alla scadenza del termine di durata della Convenzione gli importi massimi del/i lotto/i oggetto della convenzione, eventualmente incrementati, non siano stati ancora esauriti, la Convenzione potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Soresa, da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

3. Per durata della Convenzione s'intende il termine entro cui le Amministrazioni contraenti possono inviare l'Atto di adesione relativo alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti di fornitura nell'ambito della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata degli stessi.

4. Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi anticipatamente l'efficacia della Convenzione o di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità del servizio in oggetto, nelle more del successivo affidamento.

5. Qualora Soresa eserciti la facoltà di rinnovo, prevista dal Disciplinare di gara, la durata della Convenzione è estesa per un periodo di 6 mesi e un ammontare massimo pari a € 269.250,12.

6. **La durata dei singoli contratti di fornitura è quinquennale con decorrenza dalla data riportata nel verbale di esecuzione del collaudo.**

7. L'importo dei singoli contratti è determinato dai quantitativi indicati nei rispettivi Atti di adesione e dai prezzi unitari riportati in offerta economica.

8. Le singole Amministrazioni potranno, nel corso dell'esecuzione contrattuale, apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione rispetto ai quantitativi indicati nell'Atto di adesione, nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

Art. 6 - Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Il Fornitore dovrà dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura per i quali abbia ricevuto preventivamente Atti di adesione corredati di nulla osta di Soresa e comunque i cui importi non siano eccedenti il valore complessivo dei suddetti Atti.

2. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione, eventualmente da svolgersi presso i servizi delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale o il RUP delle Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da

terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

3. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura della presente Convenzione è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.

4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti di fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Soresa, assumendosene ogni relativa alea.

6. Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione e nei rispettivi Allegati;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed alla Soresa, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- d) comunicare tempestivamente alla Soresa e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e nei singoli Contratti di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- e) non opporre alla Soresa e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- f) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e la Soresa da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Soresa, per quanto di propria competenza.

8. Il Fornitore si obbliga a:

- (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla Soresa, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle Forniture di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura;
- (b) prestare le forniture e i servizi connessi oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.

9. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Soresa ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006 entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;

10. Il Fornitore è tenuto a inviare alla Soresa, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;

11. Il Fornitore si obbliga a:

- (a) prestare i servizi connessi oggetto di Convenzione nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico e, ove migliorativi, nell'Offerta Tecnica; resta inteso che



la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;

- (b) manlevare e tenere indenne Soresa nonché le Aziende Sanitarie Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento delle apparecchiature fornite agli utilizzatori e oggetto della Convenzione.

12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

13. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Soresa e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione;

Art. 7 - Condizioni Generali della Convenzione

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle AA.SS. a partire dalla data di sottoscrizione della stessa.

2. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Soresa il certificato di verifica di conformità relativamente ai singoli Ordinativi di fornitura di cui all'art. 322, d.P.R. n. 207/2010, ai fini dello svincolo della cauzione ex art. 306, d.P.R. n. 207/2010.

3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

Art. 8 - Verifiche e Monitoraggio

1. Ai sensi dell'art. 312 comma 5 del d.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alla Soresa, per quanto di sua competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a darne comunicazione a Soresa.

3. Il monitoraggio di tutta la fornitura oggetto della Convenzione è effettuato dalla Soresa mediante l'uso di strumenti di "Information Technology"; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare il Fornitore è tenuto all'invio periodico di informazioni, secondo le modalità specificate nel Capitolato tecnico.

4. In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Soresa, tramite accesso diretto telematico o su supporto informativo affidabile (CDROM, DVD), i dati relativi alle forniture e ai livelli di servizio effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Soresa l'effettuazione di verifiche in merito.

Art. 9 - Corrispettivi, Fatturazioni e Pagamenti

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti, per periodo di competenza, sono calcolati per le forniture dei beni di consumo in base ai valori unitari indicati nell'Offerta Economica, ai volumi forniti oltre che all'IVA nella misura vigente;
2. La fatturazione dei canoni di noleggio è effettuata con frequenza semestrale posticipata;
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale;
4. Le fatturazioni dovranno essere corredate da idonea rendicontazione analitica della fornitura;
5. Ai sensi del decreto commissariale n. 90 del 09/08/2013 Soresa procede ai pagamenti dei fornitori con i quali le aziende sanitarie hanno stipulato i relativi contratti;
6. I pagamenti a spese dell'amministrazione contraente saranno accreditati sul conto corrente intestato al fornitore: **IBAN IT 33C03006909548100000008514**. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opererà nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
7. Il dott. Alessandro Guazzoni è la persona delegata ad operare sul predetto conto corrente.

Art. 10 - Deroga all'eccezione di Inadempimento

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Art. 11 - Penali

1. Il criterio di calcolo delle penali è riportato nello specifico articolo 11 del Capitolato Tecnico "*Livelli di servizio e penali*".
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura o un servizio connesso in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e al Capitolato tecnico. In tal caso le Amministrazioni contraenti applicheranno al Fornitore la penale sino alla data in cui il servizio verrà eseguito in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, e agli atti sopra citati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore; se la contestazione viene effettuata dall'Azienda Sanitaria Contraente essa viene trasmessa anche alla Soresa; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie o, nel caso, di Soresa, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento; la conclusione del procedimento viene comunicata dall'Amministrazione contraente a Soresa.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali, previste dal presente articolo, non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie Contraenti e/o della Soresa a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.



6. Soresa, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dalle Aziende Sanitarie Contraenti e, in conformità a quanto previsto dal Capitolato Tecnico nell'art. 11 Livelli di Servizio - Penali, ha facoltà di risolvere la Convenzione, ai sensi del successivo art. 14 della Convenzione.

7. Nell'ambito della Convenzione è possibile applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto anche delle penali applicate dalle Aziende Sanitarie contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento.

Art. 12 - Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Contratti di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

2. E' fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 13 - Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva per l'importo di **Euro 424.850,00**, il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Soresa con cadenza annuale.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

3. In particolare, la cauzione prestata in favore di Soresa e delle Amministrazioni contraenti, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Soresa e le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Art. 14 - Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.

2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti all'articolo "livelli di Servizio e Penali" del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull'ammontare complessivo della convenzione.

3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
- d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
- e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
- f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo "Penali" della presente Convenzione;
- g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.

4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull'intera fornitura.

5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.

6. In tutti i casi, previsti nella presente Convenzione, di risoluzione della Convenzione e/o del/i Contratti di Fornitura, Soresa e le Amministrazioni avranno diritto di escutere la cauzione. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell'ulteriore danno.

7. La risoluzione della Convenzione è causa ostativa ai nuovi Contratti di Fornitura con il medesimo fornitore.

8. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.

Art. 15 - Recesso

1. La Soresa ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a. giusta causa,
- b. mutamenti di carattere organizzativo riguardanti Soresa.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;



- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

2. La Soresa e/o l'Amministrazione potranno recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dalla Convenzione e da ciascun singolo Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente ed esclusivamente per i Contratti di fornitura, l'Amministrazione tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

3. Il recesso dalla presente Convenzione è causa ostativa di nuovi Contratti di Fornitura con il medesimo fornitore e determina il recesso dei singoli Contratti di fornitura, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 1 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Art. 16 - Danni, Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie Contraenti e/o di terzi, in virtù del servizio oggetto della Convenzione e dei Contratti, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Aziende Sanitarie Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Contratti. In particolare detta polizza tiene indenne le Aziende Sanitarie Contraenti, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'utenza del servizio oggetto dell'appalto, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Contratti. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende Sanitarie Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 17 - Subappalto

Il Fornitore:

non affiderà in subappalto l'esecuzione di alcuna prestazione;

Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:

- potrà affidare in subappalto in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____

1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell'autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall'art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Art. 18 - Responsabili

1. Il dott. Bonaventura Monaco, Responsabile del Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti della Soresa, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. L'Avv. Gianmarco Massa, Responsabile della Convenzione per conto di Soresa, è il referente responsabile nei confronti del Fornitore e delle Amministrazioni contraenti e svolge tutti i compiti e funzioni previsti quali:
 - Eseguire il monitoraggio circa l'applicazione della Convenzione;
 - Applicare le penali di competenza Soresa;
 - Rilasciare la certificazione per lo svincolo parziale della cauzione;
 - Disporre verifiche e ispezioni a campione sulla corretta esecuzione dei contratti;
 - Proporre la risoluzione e/o la revoca della Convenzione al Direttore Generale di Soresa;
 - Ogni altra attività di competenza della Soresa.
3. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Contratto:
 - alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010;



- alla eventuale nomina del Direttore dell'esecuzione qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010;

Art. 19 - Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
- e) Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Soresa di incamerare la cauzione prestata.

Art. 20 - Trattamento dei Dati Personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell'esecuzione dei singoli Contratti - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. Soresa tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione della stessa nonché dei singoli Contratti in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Soresa da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet www.soresa.it.

3. La trasmissione dei dati dal Fornitore a Soresa avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

4. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 21 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, il Fornitore:

- a. ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- b. deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del Responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 22 - Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

1. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8);
2. L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).



3. L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
4. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del d.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
5. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Art. 23 - Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare a Soresa ed alle Amministrazioni l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire i prodotti oggetto della Convenzione senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte di Soresa, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art. 24 - Fuori Produzione

1. Il Fornitore potrà non fornire un articolo oggetto della Convenzione, solo ed esclusivamente in caso di "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla Soresa:
 - a) dichiarazione di "fuori produzione" del produttore,
(in alternativa)
 - b) dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

In tale ipotesi, il Fornitore dovrà proporre alla Soresa un prodotto in alternativa a quello dichiarato "fuori produzione" che possieda almeno le stesse caratteristiche tecniche e funzionali di quello "fuori produzione", il tutto alle medesime condizioni, anche di natura economica, offerte per il dispositivo sostituito.

Al riguardo Soresa verificherà la conformità del prodotto in sostituzione alla caratteristiche tecnico funzionali del prodotto sostituito.



All'esito positivo della verifica la Soresa potrà autorizzare la sostituzione del dispositivo dichiarato "fuori produzione", con altro con funzionalità minime pari o migliorative rispetto a quello sostituito.

2. In caso di valutazione di non conformità del nuovo prodotto proposto in sostituzione, Soresa potrà autorizzare le amministrazioni ad approvvigionarsi presso un terzo fornitore addebitando la maggiore spesa sul fornitore del dispositivo fuori produzione.

3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire un dispositivo oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione dello stesso, Soresa si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

Art. 25 - Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Soresa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Art. 26 - Clausola Finale


1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti (o di parte di essi) da parte della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.


So.Re.Sa. S.p.A.

Ing. Renato Di Donna



Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.L.

Dott. Bonaventura Monaco




Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Oggetto della Convenzione); Articolo 4 (Adesione alla Convenzione); Articolo 5 (Art. Durata, Ammontare della Convenzione e dei Contratti di Fornitura); Articolo 6 (Obbligazioni Generali del Fornitore); Articolo 7 (Condizioni Generali della Convenzione); Articolo 8 (Verifiche e Monitoraggio); Articolo 9 (Corrispettivi, fatturazioni e pagamenti); Articolo 10 (Deroga all'eccezione di inadempimento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti); Articolo 13 (Cauzione Definitiva); Articolo 13 (Cauzione Definitiva); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Subappalto); Articolo 19 (Trasparenza); Articolo 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 21 (Foro competente).

Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.L.

Dott. Bonaventura Monaco

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bonaventura Monaco", is written over a horizontal line.

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER IMMUNOCHEMICA

B-CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto del presente capitolato è la fornitura quinquennale di:

SISTEMI DIAGNOSTICI PER IMMUNOCHEMICA, comprendenti i reattivi nonché la locazione di idonee strumentazioni e relativa assistenza.

Tali sistemi saranno destinati alle Aziende Sanitarie indicate nell'allegato B/1, di seguito "Aziende".

I sistemi diagnostici richiesti devono comprendere:

- a. fornitura in noleggio di apparecchiature nuove, rese franco di imballo, trasporto e consegna;
- b. installazione e messa in funzione della strumentazione, compresi sistemi di continuità dell'alimentazione elettrica, e di deionizzazione di acqua, se necessaria; l'aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spese agli allacciamenti elettrici ed idraulici eventualmente occorrenti;
- c. addestramento all'uso della strumentazione degli operatori indicati dalle Aziende;
- d. assistenza tecnica su chiamata da fornire entro il giorno feriale successivo a quello della chiamata (salvo diversamente indicato negli allegati B4);
- e. manutenzione programmata almeno semestrale e straordinaria, compresi i pezzi di ricambio, necessari a garantire il perfetto e continuo funzionamento della strumentazione;
- f. fornitura, resa franco di imballo, trasporto e consegna alle strutture delle Aziende indicate nell'ordine, di reagenti, calibratori, controlli, soluzioni varie e materiale di consumo, compresi eventuali stampati, necessari a:
 - preparazione, avviamento, funzionamento e chiusura delle sessioni analitiche della strumentazione offerta;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria eseguibile da parte del personale utilizzatore;
 - effettuazione e refertazione delle analisi indicate come obbligatorie nell'allegato B/2 per ciascun lotto;
- g. oneri per il collegamento "on line" con il sistema informatico del laboratorio (SIL) destinatario della strumentazione (allegato B1).

ART. 2 – QUANTITÀ DELLA FORNITURA

Il numero di sistemi analitici richiesti per ciascun lotto è indicato nell'allegato B/1.

I presunti carichi di lavoro annuale, suddivisi per analita e per Azienda, sono elencati nell'allegato B/1; su di essi dovrà essere dimensionata l'offerta, tenendo conto che la frequenza di esecuzione analisi è di 7 giorni per settimana nel 70% delle strutture utilizzatrici e 6 giorni per settimana nelle rimanenti ed il numero di controlli da prevedere è di 1 normale e 1 patologico per settimana corrispondente al minimo richiesto dalla normativa regionale (DGRC 7301/2001).

ART. 3 - SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTI MASSIMI STIMATI

La gara è suddivisa in lotti; le ditte concorrenti possono limitare l'offerta anche a singoli lotti costituenti la fornitura.

Gli importi massimi stimati, riportati nella tabella che segue, sono stati determinati mediante l'analisi dei contratti vigenti in Campania e nel territorio italiano.

LOTTO	Importo massimo quinquennale	Importo massimo dell'opzione di rinnovo
LI1	€ 550.000	€ 165.000
LI2	€ 1.275.000	€ 382.500
LI3	€ 3.200.000	€ 960.000
LI4	€ 4.050.000	€ 1.215.000
LI5	€ 11.000.000	€ 3.300.000
LI6	€ 7.500.000	€ 2.250.000
Tot	€ 27.575.000	€ 8.272.500

ART. 4 - REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI

I sistemi offerti devono essere conformi, pena l'esclusione dalla gara, alle norme comunitarie e nazionali vigenti per quanto concerne l'autorizzazione alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio. Essi devono possedere i requisiti tecnici minimi previsti nel modello B/4 per ciascun lotto.

I dispositivi medico-diagnostici devono essere conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 recante "Attuazione della Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro".

ART. 5 – REQUISITI DEI FORNITORI

I fornitori dovranno essere in regola con tutte le disposizioni in materia al fine di assicurare una fornitura idonea, dal punto di vista tecnologico, organizzativo e qualitativo.

A tale proposito è necessario indicare nella Scheda Fornitore (allegato B/5):

- i nominativi dei Responsabili di
 - direzione tecnica;
 - settore commerciale;
- le generalità commerciali (nome, indirizzo, telefono, fax etc...) e fiscali di chi effettuerà le vendite e le consegne (depositario);
- per il depositario, la dichiarazione di conformità alle disposizioni del D. Lgs. 219/06;
- le modalità ed i tempi per la comunicazione alle Aziende di qualsiasi variazione possa subentrare dopo la formulazione dei contratti sia relative al Fornitore, che al deposito che spedisce la merce, nonché alle modalità di spedizione ed anche agli stessi prodotti, considerando comunque invariate le condizioni contrattuali stabilite in sede di aggiudicazione.

ART. 6 – ALTRI PRODOTTI

Qualora in corso di vigenza contrattuale l'Amministrazione contraente richiedesse al Fornitore i reagenti auspicabili previsti nell'allegato B/2 o altri prodotti diagnostici non oggetto di gara, ma comunque affini e contenuti nel listino presentato nei documenti di gara, l'aggiudicatario dovrà assicurare almeno lo sconto medio ponderato offerto in gara.

ART. 7 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora, in corso di vigenza contrattuale, la ditta aggiudicataria dovesse porre in commercio nuovi prodotti diagnostici o nuove apparecchiature o nuove versioni di programma software eventualmente utilizzati dalla strumentazione offerta, analoghe a quelle oggetto di gara, ma che presentino migliore rendimento o funzionalità rispetto ai parametri previsti nell'allegato B4, l'Amministrazione contraente ha facoltà di richiederne l'implementazione senza oneri aggiuntivi.

ART. 8 – CONSEGNE E COLLAUDO

Il Fornitore deve garantire la consegna di un minimo mensile di 6 (sei) attrezzature complete di ogni accessorio per ogni lotto aggiudicato, entro e non oltre trenta giorni a partire dalla data dell'ordinativo fine mese (30 gg data ordine F.M.). Il collaudo di ognuna delle

attrezzature deve avvenire entro 15 giorni dalla consegna ed essere attestato dal verbale di collaudo.

Se il numero di attrezzature complessivamente ordinate per ciascun lotto dovesse eccedere il suddetto valore, il Fornitore dovrà smaltire le consegne progressivamente nei mesi successivi seguendo l'ordine cronologico con cui sono stati emessi gli ordinativi di fornitura indipendentemente dai destinatari. Il documento di trasporto dovrà fare esplicito riferimento all'*ordinativo*. All'atto della consegna deve essere posta obbligatoriamente la data di consegna al destinatario. E' onere del Fornitore verificare che il D.d.T. sia datato e controfirmato. La data di consegna presso il destinatario costituisce la data di effettiva consegna dei beni al destinatario. E' onere del Fornitore far pervenire a Soresa: ordinativi delle attrezzature, relativi DDT e verbali di collaudo nei termini previsti al successivo articolo 11.

Il "Verbale di collaudo" dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:

- Il giorno e il luogo nel quale si è svolto il collaudo;
- Il riferimento alla Convenzione So.Re.Sa., all'Atto di adesione e allo specifico ordinativo;
- L'identificazione univoca del/i bene/i oggetto del collaudo (modello, marca e matricola);
- Il numero e data del relativo D.d.T.(allegare copia documento);
- Il personale presente al collaudo ed a quale titolo abbia partecipato (Direttore dell'esecuzione contrattuale, Rup, Tecnici di supporto, Rappresentante del Fornitore, etc);
- L'indicazione dell'avvenuta formazione nel caso questa avvenga contestualmente al collaudo;
- L'esito complessivo (positivo/negativo) del collaudo.

L'esito positivo del collaudo presuppone che il personale presente abbia effettuato tutte le verifiche prescritte dalla normativa vigente in materia con esito positivo ed abbia verificato che la merce collaudata sia conforme a quanto ordinato ed aggiudicato e che la documentazione a corredo sia presente e sia stata consegnata. Pertanto, in tal caso, la fornitura si intenderà accettata con esito positivo ed il collaudo è "definitivo" (nel senso di esito positivo).

Il verbale di collaudo dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti e dalle figure istituzionalmente preposte (Direttore dell'esecuzione o Rup per l'Amministrazione e rappresentante del Fornitore).

Le consegne dei consumabili dovranno essere effettuate, previo apposito ordine a cura,

rischio e spese del fornitore presso i singoli magazzini indicati all'atto dell'ordine dalle Aziende richiedenti dalle ore 8,30 alle 13 dei giorni feriali escluso il sabato. La merce dovrà essere conforme all'ordine e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini. Qualora non vi sia rispondenza tra quantità richiesta e confezione disponibile commercializzata, l'ordine dovrà essere evaso in difetto.

Il materiale consumabile dovrà essere consegnato entro massimo 5 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine.

I prodotti, all'atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità. Se per qualsiasi motivo i prodotti saranno consegnati con periodo di validità inferiore e accettati per motivi di urgenza dovranno essere cambiati alla loro scadenza.

Il fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l'esecuzione degli ordini.

In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un'etichetta portante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Imballi e confezioni dovranno essere "a perdere".

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull'ordinativo emesso;
- n° di riferimento dell'ordine;
- data dell'ordine;
- n° di lotto di produzione dei singoli prodotti;
- data di scadenza.

Al termine del rapporto contrattuale la Ditta aggiudicataria dovrà recuperare a sua cura e spese i sistemi installati entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Azienda senza null'altro pretendere.

ART. 9 - CONTROLLO SULLA MERCE

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate.

Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità corrispondenti all'ordine.

La firma per ricevuta dei prodotti non impegna le Aziende le quali si riservano di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all'atto della consegna.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in offerta, le Aziende li respingeranno al fornitore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro cinque giorni. In caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda Sanitaria potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.

ART. 10 – MONITORAGGIO

Il Fornitore si impegna a fornire alla Soresa alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed evasi e alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale e/o leggibile dai comuni software di produttività individuale quali Ms Excel, Access, etc.

I flussi dovranno essere inviati con cadenza mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza.

Il flusso concernente gli ordini evasi deve contenere almeno i seguenti campi:

- Codice Azienda Sanitaria (riferimento alla codifica ministeriale)
- Codice prodotto
- Quantitativo ordinato
- Valore economico
- Data ordine

Il file conterrà un numero di record pari alle tipologie di prodotti ordinati.

Ogni file mensile dovrà essere nominato con la seguente regola anno_mese_lotto (esempio file del mese di luglio 2013 relativo al lotto LI4 assume come nome file 2013_07_LI4)

ART. 11 – LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

Servizio	Valore standard	Criterio di determinazione della penale / risoluzione	Competenza
assistenza tecnica su chiamata	giorno feriale successivo a quello della chiamata	per fermo macchina totale: € 300 euro per ogni giorno feriale di ritardo fino a 2 giorni, dal 3° giorno di ritardo € 2.000 per ogni giorno feriale di ritardo fino a un massimo di 5 giorni per fermo macchina parziale: € 100 euro per ogni giorno feriale di ritardo, fino a un massimo di 10 giorni Superato il limite massimo di ripristino (8	AA.SS.

		gg. per fermo macchina totale e 11 gg. per fermo parziale) l'Amministrazione ha facoltà di risoluzione del contratto.	
manutenzione programmata prevista in offerta (almeno semestrale)	4 settimane successive a ciascun periodo previsto in offerta	200 euro per ogni settimana di ritardo.	AA.SS.
consegna della strumentazione ordinata	L'aggiudicatario dovrà garantire un numero di consegne, per lotto aggiudicato, di almeno n. 6 strumentazioni mensili.	200 euro per ogni settimana di ritardo e per strumentazione, fino ad un massimo di 4 settimane. Oltre le 4 settimane 400 euro per ogni settimana di ritardo.	Soresa
Collaudo attrezzature	Entro 15 giorni solari dalla consegna	€ 100,00 per ogni giorno feriale di ritardo.	AA.SS.
consegna del materiale consumabile	5 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine	10% del valore del prodotto per ogni giorno feriale di ritardo, fino a un massimo di 7 giorni oltre i 7 giorni 40% del valore del prodotto per ogni giorno solare di ritardo, fino a un massimo di 20 giorni	AA.SS.
recupero dei sistemi installati al termine del rapporto contrattuale	30 giorni dalla notifica dell'ASL/AO	100 euro per ogni settimana di ritardo	AA.SS.
invio flussi informativi a SORESA per il monitoraggio della fornitura	entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza	400 euro per ogni settimana di ritardo	Soresa
Invio a Soresa ordine strumenti, DDT e Verbale collaudo	Entro 10° giorno dalla data di ricezione del documento o produzione dello stesso	100 euro per ogni settimana di ritardo	Soresa

Si precisa che ai fini della determinazione dei tempi di ritardo le frazioni di periodo vengono computate come periodi interi (es.: 8 gg. corrispondono a due settimane, etc.).

ALLEGATO B/1 _ Scheda Fabbisogno distinta per lotto e per ASL/AO/AU

ALLEGATO B/2 _ Elenco analiti

ALLEGATO B/3 _ Scheda Offerta Economica

ALLEGATO B/4 _ Scheda Caratteristiche strumentali

ALLEGATO B/5 _ Scheda fornitore



Johnson & Johnson

MEDICAL S.P.A.

22/08/2013



SPETT.LE
SO.RE.SA. S.P.A.
CENTRO DIREZIONALE
ISOLA C 1, TORRE SAVERIO
80143 NAPOLI

Milano, 26/08/2013
Offerta n. 1305201 (Citare nelle comunicazioni)

VS.RIF.TO: G.U. CEE N. S 109/2013 del 07/06/2013

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER IMMUNOCHEMICA

Lotto LI5 - Codice CIG:51654231E8

La **Johnson & Johnson Medical S.p.A.** con sede e domicilio legale in Pratica di Mare - Via del Mare, 56 - 00040 Pomezia (RM) - N. Iscrizione Registro A.E.E. IT08020000000224, Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese 08082461008, N. Iscrizione Registro Pile IT09060P00000270, nella persona del Procuratore Speciale Daniela Brosolo, nata a Milano il 06 luglio 1963, residente in Milano - Via Scheiwiller n 12 - C.F. BRS DNL 63L46 F205X, domiciliato per la carica presso la Johnson & Johnson Medical S.p.A., in riferimento all'oggetto, formula la propria migliore offerta come di seguito illustrato:

Per i prodotti richiesti in gara ed i relativi consumabili si veda scheda "B3" debitamente compilata e sottoscritta;

Per le strumentazioni verranno fornite in locazione, alle condizioni espresse nella scheda "B3", i seguenti sistemi analitici:

n. 26 OrthoVITROS 3600 Immunodiagnostic System – codice 6802783

Analizzatori nuovi di fabbrica, di tipo selettivo ad accesso casuale per dosaggi di Immunodiagnostica (Ormoni della Fertilità e tiroidei, Marcatori Cardiaci, Marcatori Tumorali, Anemia, Metabolismo, Infettivologia), che utilizza MicroWell® Technology in Chemiluminescenza Potenziata®
La strumentazione sarà corredata da idoneo gruppo di continuità, PC per il collegamento al LIS Aziendale e stampante.

Si precisa che ogni apparecchiatura:

- ⇒ sarà provvista di interfacciamento bidirezionale alla rete di gestione del Laboratorio (LIS);
- ⇒ sarà nuova di fabbrica e di ultima generazione.

La fornitura comprenderà tutto quanto illustrato nella documentazione tecnica inerente il Lotto LI5.

Johnson & Johnson
MEDICAL S.P.A.
Un Procuratore Speciale
Daniela Brosolo
(nata a Milano 06/07/63)



10

Si precisa che la percentuale di sconto medio ponderato che verrà applicata al prezzo di listino – edizione 2013 - allegato alla presente ai prodotti diagnostici non oggetto di gara, ma comunque affini e contenuti nel predetto listino è del 81,249%.

CONDIZIONI GENERALI

Validità offerta: 180 giorni dal termine ultimo fissato per il ricevimento delle offerte;

Imballo e trasporto: a nostro carico

Consegna: franco destinatario

Fatturazione canonici: Il canone di noleggio sarà fatturato a collaudo positivo avvenuto, in rate semestrali posticipate così come da art. 9 della Convenzione

Termini di pagamento: secondo i termini di legge.

I PREZZI OFFERTI SONO DA INTENDERSI I.V.A. ESCLUSA.

La **Johnson & Johnson Medical S.p.A.** dichiara inoltre quanto segue:

- Capitale Sociale 6.000.000,00 Euro interamente versato;
- Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 08082461008;
- Agenzia delle Entrate:
Regione – ufficio tributi - Direzione Regionale del Lazio, Ufficio Grandi Contribuenti Via G. Capranesi n. 60 – 00155 Roma;
- Codice Attività: 46.46.30
- Conto corrente dedicato: Intesa Sanpaolo SpA – Agenzia Comit di Pomezia (RM) - Via del Mare 7
 - CIN: J
 - ABI: 03069
 - CAB: 22005
 - C/C: 019234350163
 - IBAN: IT 77J 0306922005019234350163
 - BBAN: J 03069 22005 019234350163

Per i prodotti oggetto della presente offerta potrete rivolgerVi a:

REFERENTE PRATICA, Michela Siviero -TEL. +39 02 64742225 - EMAIL msiviero@its.jnj.com

UFFICIO GARE divisione Ortho Clinical Diagnostics: per richieste di preventivi e/o qualsiasi necessità inerente la partecipazione a gare TEL 02.64742225/347/342 - Fax 02.66115379 – EMAIL uf_gare@its.jnj.com

SERVIZIO CLIENTI per inoltro ed evasione ordini

Tel. 02.64742317/380 - Fax 02.6470664/723 – EMAIL customerserviceit@ocd.jnj.com

Distinti saluti.


Johnson & Johnson
MEDICAL S.p.A.
Un Procuratore Speciale
Daniela Brosold
(nata a Milano 06/07/68)

Tutte le informazioni fornite da Johnson & Johnson Medical S.p.A. all'Amministrazione appaltante nel contesto della propria offerta, come informazioni sui prezzi, sulla qualità, sugli aspetti tecnici, sulle caratteristiche funzionali, cliniche e ambientali o sull'incidenza dei costi dei prodotti Johnson & Johnson Medical S.p.A. sono da considerarsi informazioni strettamente riservate e rimangono di proprietà esclusiva di Johnson & Johnson Medical S.p.A. Tali informazioni confidenziali potranno essere utilizzate esclusivamente dall'Amministrazione appaltante, con il solo scopo di valutare l'offerta Johnson & Johnson Medical S.p.A. e non potranno essere rivelate a terzi, fuori dai casi di legittimo esercizio del diritto di accesso agli atti, documenti e provvedimenti della gara da parte degli altri partecipanti alla stessa.

Johnson & Johnson
MEDICAL S.P.A.

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.

Sede Legale: 'Via del Mare, 56

00040 PRATICA DI MARE (ROMA)

Sede Operativa: Divisione Ortho Clinical Diagnostics

Via Chiese, 74 - 20126 MILANO

tel. 02/64742.225- fax 02/66115379 e-mail uf_gare@its.jnj.com

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00004577 00006F55 WD684001
00108899 14/12/2012 11:12:10
0001-00009 ZB9DED6A08A86E14
IDENTIFICATIVO: 01120625563142



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€1,38
UNO/38
Agenzia Entrate
00004577 00006F55 WD684001
00118283 28/06/2013 11:32:43
4578-00010 89C3028FA3E786D9
IDENTIFICATIVO: 01120625874035



Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER IMMUNOCHIMICA

La Johnson & Johnson Medical S.p.A. con sede e domicilio legale in Pratica di Mare - Via del Mare, 56 - 00040 Pomezia (RM) - N. Iscrizione Registro A.E.E. IT08020000000224, N. Iscrizione Registro Pile IT09060P00000270, Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese 08082461008, nella persona del Procuratore Speciale Daniela Brosolo, nata a Milano - Via Scheiwiller n 12 - C.F. BRS DNL 63L46 F205X, domiciliato per la carica presso la Johnson & Johnson Medical S.p.A., in riferimento all'oggetto, formula la propria migliore offerta come di seguito illustrato

CIG	51654231E8	ALLEGATO B3 - LOTTO LI5	OFFERTA ECONOMICA										
RIF	CODIFICA	DESCRIZIONE	unità misura	quantità	nome commerciale prodotto offerto	codice prodotto offerto	pz/confez prodotto offerto	prezzo unitario da listino	valore totale da listino	prezzo unitario scontato	valore totale scontato	sconto medio ponderato % (*)	Base di Gara Annuale
LI 5.0	----	sistemi diagnostici per dosaggi immunochimici	totale lotto/anno	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	€ 9.062.976,24	xxxxxx	€ 1.699.398,02	0,81249	€ 2.200.000,00
LI 5.0	220303	sistema analitico	noleggio + manutenzione	26	Vitros 3600	6802783	26	€ 30.000,00	€ 780.000,00	€ 9.692,00	€ 251.992,00	xxxxxx	xxxxxx
LI 5.1	--	gruppo continuità	num	26	xxxxxx	xxxxxx	26	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
LI 5.2	--	interfacciamento al LIS	num	26	xxxxxx	xxxxxx	26	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
LI 5.3	1502010400	anti HAV	Test/anno	34120	VITROS ECI ANTI-HAV TOT. 100T	6801461	383	€ 642,00	€ 245.886,00	€ 100,00	€ 38.300,00	xxxxxx	xxxxxx
LI 5.4	1502010600	anti HAV IgM	Test/anno	33160	VITROS ECI ANTI HAV/IgM 100 T.	8450124	380	€ 795,00	€ 302.100,00	€ 100,00	€ 38.000,00	xxxxxx	xxxxxx
LI 5.5	1502020100	HBsAg	Test/anno	317917	HBSAG ES 100 TEST	6802131	3555	€ 404,00	€ 1.436.220,00	€ 100,00	€ 355.500,00	xxxxxx	xxxxxx
LI 5.6	1502020200	HBsAg conferma	Test/anno	8400	HBsAg ES Confir Kit	6802133	283	€ 339,96	€ 96.208,68	€ 32,40	€ 9.169,20	xxxxxx	xxxxxx
LI 5.7	1502020400	HBsAb	Test/anno	123663	VITROS ECI ANTI-HBs 100 T	1787753	1276	€ 635,00	€ 810.260,00	€ 100,00	€ 127.600,00	xxxxxx	xxxxxx

Johnson & Johnson
MEDICAL S.P.A.
Un Procuratore Speciale
Daniela Brosolo
(nata a Milano 09/07/63)

 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. Sede Legale: 'Via del Mare, 56 00040 PRATICA DI MARE (ROMA) Sede Operativa: Divisione Ortho Clinical Diagnostics Via Chiese, 74 - 20126 MILANO tel. 02/64742.225- fax 02/66115379 e-mail uf_gare@its.jnj.com													
LI 5.8	1502021400	HbcAb	Test/anno	87216	VITROS ECI ANTI HBC 100 TEST	8496812	912	€ 635,00	€ 579.120,00	€ 100,00	€ 91.200,00	xxxxxx	xxxxxx
LI 5.9	1502021600	HbcAb IgM	Test/anno	23855	VITROS ECI ANTI HBC/IgM 52 T	8577413	539	€ 412,88	€ 222.542,32	€ 52,00	€ 28.028,00	xxxxxx	xxxxxx
LI 5.10	1502022100	HBeAg	Test/anno	74246	VITROS ECI HBeAg 52TEST	8211880	1501	€ 361,92	€ 543.241,92	€ 52,00	€ 78.052,00	xxxxxx	xxxxxx
LI 5.11	1502022400	HBeAb	Test/anno	76058	VITROS ECI ANTI HBe 52 TEST	8864860	1537	€ 373,61	€ 574.238,57	€ 52,00	€ 79.924,00	xxxxxx	xxxxxx
LI 5.12	1502030400	anti HCV	Test/anno	313107	VITROS ECI ANTI HCV 100 T	1318450	3171	€ 616,77	€ 1.955.777,67	€ 140,00	€ 443.940,00	xxxxxx	xxxxxx
LI 5.13	1503200400	anti HIV 1/2	Test/anno	77130	VITROS ECI ANTI-HIV 1+2 100T	1241850	815	€ 584,06	€ 476.008,90	€ 125,00	€ 101.875,00	xxxxxx	xxxxxx
reagenti accessori (se previsti nell'allegato A6) ed altri consumabili									xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		Calibratore			VITROS ECI ANTI HCV CAL.1x1	1940667	52	€ 196,37	€ 10.211,24	€ 0,00	€ 0,00	xxxxxx	xxxxxx
		Calibratore			VITROS ECI ANTI-HIV1+2CALIBRAT.	1700863	52	€ 196,37	€ 10.211,24	€ 0,00	€ 0,00	xxxxxx	xxxxxx
		Calibratore			VITROS ECI ANTI-HBs CALIBR.1x3	1524693	52	€ 196,38	€ 10.211,76	€ 0,00	€ 0,00	xxxxxx	xxxxxx
		Calibratore			VITROS ECI ANTI HBCCALIBRATOR S	1256494	52	€ 196,37	€ 10.211,24	€ 0,00	€ 0,00	xxxxxx	xxxxxx


 MEDICAL S.P.A.
 Un Procuratore Speciale
 Daniela Brosolo
 (nata a Milano 06/03/68)

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.

Sede Legale: Via del Mare, 56

00040 PRATICA DI MARE (ROMA)

Sede Operativa: Divisione Ortho Clinical Diagnostics

Via Chiese, 74 - 20126 MILANO

tel. 02/64742.225- fax 02/66115379 e-mail uf_gare@its.jnj.com

Calibratore	VITROSECIANTIH BcIgMMCALIBRA TOR	1100387	50	€ 196,37	€ 9.818,50	€ 0,00	€ 0,00	xxxxxx	xxxxxx
Calibratore	VITROSECIANTIH AVIgMCALIBRA ORS	1372101	50	€ 311,45	€ 15.572,50	€ 0,00	€ 0,00	xxxxxx	xxxxxx
Calibratore	VITROS ANTI- HAV TOTAL CALIBRA	6801462	48	€ 311,45	€ 14.949,60	€ 0,00	€ 0,00	xxxxxx	xxxxxx
Calibratore	VITROS ECI HBeAg CALIBRATORS	1914498	52	€ 425,46	€ 22.123,92	€ 0,00	€ 0,00	xxxxxx	xxxxxx
Calibratore	VITROS ECI ANTI HBe CALIBRA	1523984	52	€ 565,89	€ 29.426,28	€ 0,00	€ 0,00	xxxxxx	xxxxxx
Calibratore	HBsAg calibrat OR	6802132	52	€ 224,88	€ 11.693,76	€ 0,00	€ 0,00	xxxxxx	xxxxxx
Controllo	VITROS ANTI- HAV IgM CONTROL.	6800835	50	€ 162,60	€ 8.130,00	€ 0,00	€ 0,00	xxxxxx	xxxxxx
Controllo	VITROS ANTI- HAV TOTAL CONTROL.	6801463	48	€ 381,12	€ 18.293,76	€ 0,00	€ 0,00	xxxxxx	xxxxxx
Controllo	VITROS ECI HBe/ANTI HBe CONTR.	6800837	104	€ 162,60	€ 16.910,40	€ 0,00	€ 0,00	xxxxxx	xxxxxx

Johnson & Johnson
MEDICAL S.P.A.
Un Procuratore Speciale
Daniela Brosio
(nata a Milano 06/01/63)

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.

Sede Legale: Via del Mare, 56

00040 PRATICA DI MARE (ROMA)

Sede Operativa: Divisione Ortho Clinical Diagnostics

Via Chiese, 74 - 20126 MILANO

tel. 02/64742.225- fax 02/66115379 e-mail uf_gare@its.jnj.com

Controllo	ACCURUN CONTROLLO POSITIVO MULTIPARAMET RICO 6 X 3,5 ML	A212005	26	€ 2.424,00	€ 63.024,00	€ 495,13	€ 12.873,38	xxxxxx	xxxxxx
Controllo	CONTROLLO NEGATIVO (18parametri) 6x3,5 ML	A8100005	26	€ 301,00	€ 7.826,00	€ 158,00	€ 4.108,00	xxxxxx	xxxxxx
Controllo	VITROS Eci ANTI- HBs CONTR.3x3	6800389	52	€ 162,63	€ 8.456,76	€ 0,00	€ 0,00	xxxxxx	xxxxxx
Controllo	VITROS Eci ANTI HBC/IGM CTR3X2	6800834	52	€ 162,60	€ 8.455,20	€ 0,00	€ 0,00	xxxxxx	xxxxxx
Consumabile	VITROS Disposable Tips	6801715	2797	€ 90,00	€ 251.730,00	€ 4,50	€ 12.586,50	xxxxxx	xxxxxx
Consumabile	Universal Wash Reagent	8389793	346	€ 140,40	€ 48.578,40	€ 7,02	€ 2.428,92	xxxxxx	xxxxxx
Consumabile	Signal Reagent Pack	1072693	3069	€ 68,00	€ 208.692,00	€ 3,70	€ 11.355,30	xxxxxx	xxxxxx
Consumabile	High Sample Diluent B Reagent Pack	8321200	635	€ 230,00	€ 146.050,00	€ 10,00	€ 6.350,00	xxxxxx	xxxxxx
Consumabile	Maintenance Pack	1831312	208	€ 326,98	€ 68.011,84	€ 16,35	€ 3.400,80	xxxxxx	xxxxxx

Johnson & Johnson
MEDICAL S.p.A.

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
Sede Legale: Via del Mare, 56
00040 PRATICA DI MARE (ROMA)
Sede Operativa: Divisione Ortho Clinical Diagnostics
Via Chiese, 74 - 20126 MILANO
tel. 02/64742.225- fax 02/66115379 e-mail uf_gare@its.jnj.com

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€14,62
QUATTORDICI/62
genzia entrate
00004577 00006F55 W0684001
00108591 14/12/2012 10:24:41
0001-00009 1157CD3EDED9C85E
IDENTIFICATIVO : 01120625565828
MISLA - OFF. CV - ROMA

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€1,38
UNO/38
genzia entrate
00004577 00006F55 W0684001
00117919 28/06/2013 10:09:13
4578-00010 9589CFD3577AC4FA
IDENTIFICATIVO : 01120625877677
MISLA - OFF. CV - ROMA



Consumabile	Vitros Vapor Adsorption cartridge	6800100	156	€ 101,48	€ 15.830,88	€ 5,07	€ 790,92	xxxxxx	xxxxxx
Consumabile	Contenitore Scarico Versa Tip	6802888	130	€ 33,34	€ 4.334,20	€ 5,00	€ 650,00	xxxxxx	xxxxxx
Consumabile	Contenitore Scarico Pozzetti	6802889	130	€ 31,24	€ 4.061,20	€ 5,00	€ 650,00	xxxxxx	xxxxxx
Consumabile	Lamp assembly / Reflectometer lamp	j27947	52	€ 336,03	€ 17.473,56	€ 4,00	€ 208,00	xxxxxx	xxxxxx
Consumabile	Filter, Fan	j30739	26	€ 10,01	€ 260,26	€ 4,00	€ 104,00	xxxxxx	xxxxxx
Consumabile	CD di calibrazione	6801876	78	€ 10,56	€ 823,68	€ 4,00	€ 312,00	xxxxxx	xxxxxx

Si precisa che delle 3.555 confezioni offerte di HbsAg ES, 3.219 sono necessarie all'esecuzione di quanto richiesto alla voce LI.5.5, mentre 336 all'esecuzione del test di conferma richiesto alla voce LI 5.6 così come previsto dalle metodiche

In fede,
Milano, li 26/08/2013

Johnson & Johnson
MEDICAL S.p.A.
Un Procuratore Speciale
Daniela Brosolo
(nata a Milano 06/07/63)



Johnson & Johnson

MEDICAL S.P.A.



SPETT. LE
SO.RE.SA. S.p.A.
CENTRO DIREZIONALE
ISOLA C 1, TORRE SAVERIO
80143 NAPOLI

Milano, 26 Agosto 2013

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER IMMUNOCHEMICA

Lotto LI5 - Codice CIG:51654231E8

La sottoscritta Daniela Brosolo, nata a Milano il 06 Luglio 1963, residente in Via Scheiwiller Giovanni n. 12 - Milano C.F. BRS DNL 63L46 F205X procuratore speciale ad acta di JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A., con sede legale in Pomezia, 00040 (RM), località Pratica di Mare, via del Mare, 56, C. F. e P.I. n. 08082461008, N. Iscrizione Registro A.E.E. IT0802000000224, munito dei necessari poteri di rappresentanza

DICHIARA

- Che l'importo delle spese per la sicurezza da interferenza, non soggette a ribasso, è pari ad euro 1.000,00 in ottemperanza a quanto previsto dalla documentazione di gara.
- Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 87, comma 4, d.lgs. n. 163/2006, i costi annui necessari all'attuazione di tutte le misure prescritte dalla vigente normativa in materia di sicurezza dell'ambiente di lavoro e salute dei lavoratori, sostenuti dalla ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A., ammontano ad euro 508.609,00 ed incidono nella misura dello 0,08% sul prezzo dei prodotti offerti, risultando pertanto congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche della fornitura oggetto di gara. Per lo specifico lotto LI5 l'incidenza quinquennale di detti oneri è pari ad euro 6.797,59.

In fede.

Johnson & Johnson
 MEDICAL S.P.A.
 Un Procuratore Speciale
 Daniela Brosolo
 (nata a Milano 06/07/63)

